

Prot. n. 210333 del 28/06/2023

Spett. le Impresa concorrente

Firenze, 28 giugno 2023

**OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76** (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), svolta con modalità telematica, per l'affidamento dei lavori denominati **"Fortezza da Basso. Restauro e adeguamento funzionale - Rifunzionalizzazione Padiglione Machiavelli"**. Codici Opera 220342 - 220348 - 220349 - 220352 - 220354. **CUP H13G19000040007. CIG 9915363066.**

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura mediante estrazione dall'Elenco degli Operatori Economici del Comune di Firenze, ed in esecuzione della **determinazione a contrarre della Direzione Servizi Tecnici, Servizio Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, n. DD/2023/05331 del 23/06/2023**, codesta Impresa è invitata a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto.

L'affidamento avverrà con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito "il Codice") e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, **sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.**

I criteri e sub-criteri di valutazione - e relativi pesi e sottopesi -, le modalità di calcolo e di attribuzione del punteggio sono indicati nell'elaborato **"Offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi tecnici di valutazione"**, costituente parte integrante della documentazione di gara.

#### **Articolo 1. MODALITÀ TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto è disciplinato, oltre che dalla presente lettera d'invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R **"Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)"** e dalle **"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START"** approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice **esclusivamente**

**per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** - accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite *userid* e *password*. Il certificato digitale e/o la *userid* e *password* utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la *password*.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).

**Lo svolgimento in modalità telematica dell'appalto comporta che taluni documenti, per essere inseriti dai concorrenti nel sistema, debbano essere a firmati digitalmente.**

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

## **Articolo 2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori:

<b>Descrizione dell'appalto</b>	<i>“Fortezza da Basso. Restauro e adeguamento funzionale - Rifunzionalizzazione Padiglione Machiavelli”</i> . Codici Opera 220342, 220348, 220349, 220352, 220354.
<b>CIG</b>	9915363066
<b>CUP</b>	H13G19000040007
<b>CUI</b>	L01307110484202200142
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	Arch. Giorgio Caselli

Il progetto esecutivo dei lavori, validato con verbale di validazione del 20/06/2023, è stato approvato con la citata determinazione dirigenziale n. DD/2023/05331 del 23/06/2023.

**L'importo complessivo dell'appalto** ammonta a € **4.999.940,00** (IVA esclusa), di cui € **389.992,52** per **oneri per la sicurezza** non soggetti a ribasso.

**L'importo a base di gara**, esclusi gli oneri di sicurezza, **soggetto a ribasso**, ammonta a € **4.609.947,48** di cui € 983.719,40 per costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice.

**Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono quelli di cui alla sottostante tabella:**

Lavorazioni	Categorie DPR 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	% massima di subappalto consentita
"Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela"	<b>OG2</b>	<b>IV</b>	<b>SI</b>	<b>€ 2.551.604,19</b>	51,03%	Prevalente	<b>50%</b> dell'importo complessivo del contratto
"Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie"	<b>OS3</b>	<b>I</b>	<b>SI</b>	<b>€ 151.713,58</b>	3,03%	Scorporabile	<b>100%</b> dell'importo della categoria
"Impianti termici e di condizionamento"	<b>OS28</b>	<b>III bis</b>	<b>SI</b>	<b>€ 1.248.068,82</b>	24,96%	Scorporabile	<b>100%</b> dell'importo della categoria
"Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"	<b>OS30</b>	<b>III</b> incrementata (art. 61, c. 2 DPR 207/10)	<b>SI</b>	<b>€ 1.048.553,41</b>	20,97%	Scorporabile	<b>100%</b> dell'importo della categoria

**Ai sensi dell'art. 146, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, nel presente appalto, considerata la specificità del settore dei beni culturali, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.**

**È ammesso il subappalto nella misura massima del 50% dell'importo della prevalente. Le categorie scorporabili sono subappaltabili totalmente.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lett. a) e lett. e), del Codice, nonché dall'art. 12, commi 2 bis e 2 quater del Capitolato speciale d'appalto, cui si rinvia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, durante l'esecuzione dell'appalto, **modifiche contrattuali non sostanziali** - e quindi tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti -, così come previsto dall'art. 106, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. La facoltà di modifica non è in alcun modo impegnativa per la stazione appaltante e l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa per la mancata, anche parziale, esecuzione della stessa. Ai sensi dell'art. 12, comma 2 *ter* del Capitolato speciale, la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto e alle stesse condizioni previste nel contratto originario, nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi.

Come previsto dall'art.38 del Capitolato speciale di appalto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. 27 gennaio 2022, si farà luogo alla **revisione dei prezzi** valutando - in deroga all'art. 106, comma 1, lett. a) quarto periodo del D.Lgs. 50/2016 - le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, che risultino superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, tenendo

conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 29 stessa. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non sarà soggetta al ribasso d'asta e sarà al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

**Il luogo di esecuzione dei lavori** è Firenze, Padiglione Machiavelli, **Complesso della Fortezza da Basso**.

**Il termine di esecuzione dei lavori** è di giorni **730 (settecentotrenta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi, **ovvero quanto dichiarato dall'aggiudicatario in sede di offerta**.

**La durata dei lavori comprende i periodi di sospensione indicati nel cronoprogramma allegato al contratto, inerenti agli eventi di Firenze Fiera (cfr. art. 16 del Capitolato speciale d'appalto, cui si rinvia).**

In caso di affidamento degli eventuali lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, la durata dell'appalto sarà incrementata di un tempo non superiore al 10% del tempo contrattuale.

### **Articolo 3. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI**

L'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, annualità 2023, ed è finanziato, così come previsto dal bilancio di previsione 2023-2025, in parte mediante avanzo di amministrazione, in parte mediante fondi della Regione Toscana e in parte mediante fondi della Città Metropolitana come da Codici Opera nn. 220342 - 220348 - 220349 - 220352 - 220354 (trattasi di numeri di riferimento attribuiti all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice).

Il contratto di appalto verrà stipulato con **corrispettivo a corpo**, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. dddd) di cui all'art. 59, comma 5 *bis*, del D. Lgs. 50/2016.

All'aggiudicatario verrà corrisposta l'**anticipazione del prezzo** alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 35, comma 18 del Codice e dall'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto. Se l'aggiudicazione è anche efficace - stante l'esito positivo circa la verifica del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei prescritti requisiti -, l'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto, così come specificato dall'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto, avverrà ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede, tra l'altro, che:

- i certificati di pagamento siano emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento - e comunque non oltre 7 giorni dall'adozione - e che i pagamenti relativi siano effettuati entro il termine di 30 giorni dall'emissione dello stato di avanzamento;
- la rata di saldo sia pagata entro 30 giorni dall'esito positivo del collaudo.

### **Articolo 4. DOCUMENTAZIONE DI GARA**

I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

In merito a tali documenti si veda i successivi articoli 17, 18 e 19 della presente lettera di invito.

## **Articolo 5. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

L'Amministrazione invia le **comunicazioni di cui agli artt. 76 e 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016** all'indirizzo di **posta elettronica certificata** indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta<sup>1</sup> (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri). Il concorrente è pertanto tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

**Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente**, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.

**Attenzione:** Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

## **Articolo 6. CHIARIMENTI**

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "**Richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara, **entro e non oltre le ore 12:00 del 13/07/2023**. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, né a quelle formulate successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

**Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti** formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite **entro il 14/07/2023** e pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

#### **Articolo 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA**

Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati all'articolo 9.

Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

**N.B.: In conformità all'orientamento dell'ANAC (cfr. delibere nn. 1239 del 16/12/2017, 710 del 23/07/2019 e 822 del 26/09/2019) e del Consiglio di Stato (cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 403 del 16.01.2019), i consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, possono indicare quali esecutori delle lavorazioni riconducibili alla categoria OG2 i soli consorziati che siano in possesso in proprio della qualificazione richiesta dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 146, comma 2 del Codice.**

Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI, o consorzio ordinario costituito, oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito

dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. 267/1942, come novellati dal D.L. n. 32/2019 (convertito in L. 155/2019). In particolare, gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dovranno dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, fermo restando che, nel caso in cui l'impresa in concordato preventivo concorra come impresa riunita in RTI, essa non potrà rivestire la qualità di mandataria e le altre imprese aderenti al raggruppamento non dovranno essere assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del quinto comma del citato art. 186 bis del r.d. 267/1942. I suddetti operatori dovranno altresì presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **Articolo 8. REGISTRAZIONE AL SERVIZIO “FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - FVOE”**

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al Servizio FVOE accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Home / Accedi ai servizi / Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda, nonché acquisire il “PASSOE”, cioè il documento necessario per la verifica online, tramite il portale ANAC, dei requisiti per la partecipazione dell'Operatore economico alle procedure di affidamento.

## **Articolo 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **A) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

**La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.**

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di prova ritenuti adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali sono quelli elencati dalle apposite Linee guida emanate dall'ANAC in conformità a quanto previsto dall'art. 80 comma 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - **Linee guida n. 6**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di*

esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”), in quanto compatibili con le modifiche introdotte nel Codice degli appalti successivamente alla loro approvazione.

## **B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE**

Ai sensi degli artt. 84 (comma 1), 146, 148 del Codice, degli articoli 60, 61 e 92 del DPR 207/10 (tuttora vigenti ai sensi dell'art. 216 co. 14 del Codice, in quanto compatibile), dell'art. 12 co. 2 D.L. 47/2014 (convertito in l. n. 80/2014), nonché dei decreti ministeriali D. M. 22 agosto 2017, n. 154 e del D. M. 248/2016, il concorrente deve essere in possesso, **a pena di esclusione, di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.**

Il concorrente, singolo o riunito, potrà qualificarsi ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010, **alternativamente**, mediante possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico – organizzativi relativi alla **categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure** dei requisiti relativi alla **categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi**, e quindi mediante:

**I) possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG2 per l'importo totale dei lavori (classifica V), con obbligo di subappalto necessario (qualificante) per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute (OS3, OS28, OS30);** In caso di ricorso al subappalto qualificante il concorrente dovrà rendere specifica dichiarazione nel “*Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente*”<sup>2</sup> (oppure mediante apposita ulteriore dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa), nella quale si obbliga a subappaltare le categorie scorporabili per le quali non è qualificato.

### **OPPURE**

**II) possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG2 - classifica IV (o superiore) e nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS03 - classifica I (o superiore), OS28 - classifica III bis (o superiore), OS30 - classifica III(o superiore).**

Si precisa che, in applicazione del disposto di cui all'art. 79, comma 16 del DPR 207/2020 e dell'art. 3, comma 2 del D.M. n. 248/2016<sup>3</sup>, **l'impresa qualificata nella categoria OG11 potrà eseguire i lavori delle categorie OS03, OS28, OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta.** In particolare, **il concorrente in possesso della categoria OG11 potrà eseguire i lavori relativi a tutte e tre le categorie OS3, OS28 e OS30, purché (come chiarito in vari pareri ANAC) in possesso di classifica che copra la somma degli importi di tutte le suddette categorie, e quindi in possesso della classifica IV.**

**I concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR 207/10.** Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento

<sup>2</sup> Il concorrente, al punto appositamente predisposto del suddetto modello, dovrà indicare la/le categoria/e oggetto del subappalto qualificante (OS3, OS28 e OS30).

<sup>3</sup> L'art. 79 co. 16 DPR 207/10 e l'art. 3 co. 2 del DM 10/11/2016 n.248 prevedono che “l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”.

della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.P.R. 207/2010<sup>4</sup>, i concorrenti devono, altresì, essere in possesso di **certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati**. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA; nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'"Elenco delle Imprese qualificate". In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito della certificazione deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II<sup>^</sup> o inferiore.

### **Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA**

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata **attivata nei termini di legge** (cfr. rispettivamente artt. 76, comma 5 e 77, comma 1 del D.P.R. 207/2010<sup>5</sup>), la procedura **per il rinnovo o la verifica triennale** della **SOA**. La relativa **documentazione** dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

**In tali fattispecie l'efficacia dell'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo del rinnovo/verifica.**

### **Articolo 10. DIVIETO DI AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 146, comma 3 del codice, per il presente appalto, considerata la specificità del settore dei beni culturali, non è ammesso l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

### **Articolo 11. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, del Codice (nella formulazione vigente, introdotta dall'art. 49, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. 108/ 2021), **il subappalto è**

<sup>4</sup> "Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II".

<sup>5</sup> L'art. 76, comma 5 del DPR 207/2010, in tema di **rinnovo quinquennale** dell'attestazione SOA, stabilisce che "Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione"; per quanto riguarda **la verifica triennale di mantenimento**, l'art. 77, comma 1 del citato DPR prevede che " In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo".

**consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nella misura massima del 50% dell'importo della categoria prevalente e del 100% di quelle scorporabili.**

Il presente appalto prevede come scorporabili **le categorie a qualificazione obbligatoria OS3, OS28, OS30**; pertanto, **qualora il concorrente NON possieda, in una o più delle citate categorie scorporabili** (o nella categoria OG11), **la qualificazione SOA** (oppure la qualificazione SOA posseduta non sia sufficiente per classifica), e non intenda costituire un RTI con altro operatore economico qualificato, **la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto qualificante comporterà la sua esclusione dalla gara.**

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall' art. 105, comma 13 del Codice.

Nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero indipendentemente dal valore nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6/9/2012, n. 190, si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato. Il mancato rispetto del suddetto protocollo costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 3, dell'art. 83-bis del d.lgs. 159/2011.

## **Articolo 12. GARANZIA PROVVISORIA**

Non è richiesta, la garanzia provvisoria di cui all'art 93 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legge 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120).

## **Articolo 13. DISPOSIZIONI DELL'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI**

Al presente appalto si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intendono qui integralmente richiamate. La suddetta Intesa è allegata alla documentazione di gara.

Le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture del presente appalto hanno l'obbligo della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, avendo presente che le spese per la

sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta e che sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e che, nei termini indicati nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, in caso di grave o reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Conseguentemente, per la partecipazione alla presente gara i concorrenti devono espressamente impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, rendendo le specifiche dichiarazioni contenute nel “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente” e “Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/cooptata”.

In sede di stipula del contratto, o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole n. 1, 2, e 3 di cui all'art. 2 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici di seguito riportate:

**“Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

**“Clausola n. 2**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.”

**“Clausola n. 3**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato

dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.”

**Come previsto dall'art. 3 co. 7 del DL 76/2020, il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.**

#### **Articolo 14. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023”, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022><sup>6</sup>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice. All'esito del soccorso istruttorio, in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

#### **Articolo 15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La gara sarà aggiudicata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** (ai sensi degli articoli 36 comma 9-bis, 95, comma 2 del Codice e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76), secondo i **criteri di valutazione e relativi punteggi di cui all'elaborato “Offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi tecnici di valutazione”**, parte integrante della documentazione di gara; in detto elaborato vengono illustrati i criteri, i subcriteri e i relativi punteggi, nonché le modalità di calcolo in base ai quali verrà effettuata la valutazione delle offerte.

Si precisa, in conformità a quanto previsto nel citato elaborato “*Offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi tecnici di valutazione*”, che **nella determinazione dei coefficienti e dei punteggi relativi ai criteri di valutazione saranno utilizzati tre decimali, con arrotondamento della terza cifra decimale all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.**

#### **Articolo 16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLA OFFERTA. VINCOLATIVITÀ DELL'OFFERTA E OFFERTE INAMMISSIBILI**

L'offerta tecnica, l'offerta economica e la documentazione amministrativa relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono

---

<sup>6</sup> Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/07/2023 a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Entro lo stesso termine sopraindicato il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma la seguente documentazione:

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui al successivo articolo 16, punti **A.1, A.2, A.3, A.4, A.5** firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- B) L'OFFERTA TECNICA**, di cui al successivo articolo 19 firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- C) L'OFFERTA ECONOMICA**, di cui al successivo articolo 20, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

**Si precisa quanto segue.**

La “**documentazione amministrativa**” richiesta per l'ammissione alla gara, deve essere separata **dall'Offerta Economica e dall'Offerta Tecnica**.

**L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

**Verranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice e le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art. 59 del Codice.**

**Si precisa, inoltre, che:**

- **per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, non è dovuta l'imposta di bollo** (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, “*Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare*”);

- **essendo i documenti firmati digitalmente, non deve essere allegato alcun documento di identità;**

- le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

## **Articolo 17. CONTENUTO DELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.**

Con riferimento alla documentazione A -“Documentazione Amministrativa” il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema Start:

**A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” GENERATA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA START recante la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:**

- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato speciale di appalto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.

**La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico.** A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto **1.** della presente lettera di invito, dovrà:

**Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

**Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;

**Generare** il documento “*domanda di partecipazione*” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.

**Scaricare** sul proprio pc il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema;

**Firmare digitalmente** il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

**Inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o

socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che<sup>7</sup>:

- in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;
- in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale socio persona giuridica;
- in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche.

**Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema.** Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella *home page*.

**OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti). Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:**

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella *home page*;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito. La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

**In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed**

<sup>7</sup> Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 6 novembre 2013, n. 24.

**inserita, nell'apposito spazio**, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **anche:**

- **copia** (in formato elettronico) **dell'atto di costituzione di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50/2016.

**Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016**, esso deve:

- compilare i *form* on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

## **A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (MODELLO 1 E MODELLO 2)**<sup>8</sup>

**Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sull'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16- *ter*, del D.lgs. del 2001, n. 165, nonché sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, e attraverso il modulo denominato "**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**", messi a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema START.

Il concorrente dovrà compilare il **DGUE** di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)*".

Sia il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sia il modulo denominato "*Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente*", nonché i restanti moduli inseriti sul sistema a cura dei concorrenti, devono essere debitamente compilati, e dovranno essere **firmati digitalmente** (formato PDF firmato digitalmente) dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore e, una volta firmati digitalmente, caricati dal concorrente sul sistema START.

Nell'ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salva l'ipotesi in cui alla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

---

<sup>8</sup>Il modulo denominato "**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**" si rende necessario per consentire ai concorrenti di rendere le dichiarazioni, attualmente non contenute nel DGUE, di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis), comma 4 e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter). I **concorrenti**, ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari), dovranno rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il suddetto modello 1. **Le imprese consorziate esecutrici e le cooptate** dovranno invece rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando un distinto modulo, sempre messo a disposizione dalla Stazione appaltante, denominato "**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/cooptata**". Si precisa che l'utilizzo dei moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante non è obbligatorio, potendo gli operatori economici utilizzarne altri, purché con gli stessi vengano rese tutte le dichiarazioni richieste.

## **PRECISAZIONE SUGLI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL DGUE E DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE.**

Il DGUE e il modulo denominato “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” devono essere presentati e sottoscritti da tutti gli operatori economici che concorrono alla presente gara, e quindi:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE**: deve essere presentato un DGUE e un modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” distinto per ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Il DGUE dovrà recare le informazioni richieste dalle Parti II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup> (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV<sup>^</sup>) e VI.

Mediante il modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta dovrà, fra l'altro, rendere dichiarazione attestante: a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE<sup>9</sup>. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario;

- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**: il consorzio deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**”. Le **consorziate indicate come esecutrici** dovranno compilare, oltre al modulo “**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/cooptata**”, il proprio DGUE limitatamente alle Parti II<sup>^</sup> Sezioni A e B, III<sup>^</sup> e VI<sup>^</sup>. L'inserimento nel sistema START dei “DGUE” e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello 1 per il consorzio e modello 2 per la consorziata) avverrà a cura del Consorzio, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati<sup>10</sup>.

- **nel caso di cooptazione**: il concorrente deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” nel quale dovrà dichiarare di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata, mentre l'impresa cooptata – che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà compilare, oltre al modulo “**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/cooptata**”, il proprio DGUE (limitatamente alle Parti II<sup>^</sup> Sezioni A e B, III<sup>^</sup> e VI<sup>^</sup>), dichiarando di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e che eseguirà i lavori per un importo non superiore al

<sup>9</sup>**N.B.:** la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti (in caso di RTI) o consorziati (in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016) deve essere invece dichiarata da ciascun concorrente riunito o consorziato **in sede di domanda di partecipazione**.

<sup>10</sup> **N.B.** Qualora un **consorzio** di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del Codice (**consorzio cooperativo, consorzio artigiano e consorzio stabile**) partecipi alla procedura come **membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario**, l'inserimento di tutta la documentazione nel sistema avverrà a cura del soggetto indicato quale mandatario.

20% dell'importo complessivo dell'appalto ed in ogni caso non superiore all'importo delle qualificazioni possedute, in conformità all'art. 92 co. 5 del DPR 207/10. L'inserimento nel sistema START dei "DGUE" e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello 1 per il concorrente e modello 2 per la cooptata) avverrà a cura del concorrente, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema.

### **SOGGETTI CON RIFERIMENTO AI QUALI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI E A CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA**

Le dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione legati a condanne penali devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e quindi:

- a) per le imprese individuali: a titolare e direttore tecnico;
- b) per le società in nome collettivo: a ciascun socio e direttore tecnico;
- c) per le società in accomandita semplice: ai soci accomandatari e al direttore tecnico;
- d) per le altre società o consorzi: ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si specifica che<sup>11</sup>: in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi; in presenza di socio unico persona giuridica, o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, di socio di maggioranza persona giuridica, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale persona giuridica; in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche).

Le predette dichiarazioni devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice, come sopra specificati, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ai membri degli organi di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "*per quanto a propria conoscenza*".

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 **comma 1** del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria

<sup>11</sup>Cfr. precedente nota n. 7.

dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “*Self-Cleaning*”, ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Le dichiarazioni di cui all'art. 80 **comma 2** (cause ostative previste dalla normativa antimafia) del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 80 comma 3 del Codice.

**A.3) DOCUMENTO “PASSOE” relativo al concorrente**, firmato digitalmente.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il PASSOE dovrà contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, ed essere firmato digitalmente da tutte le Imprese indicate nell'elenco. Il PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dovranno essere inserite nel PASSOE del concorrente anche le imprese consorziate esecutrici, con relativa firma digitale.

Nel caso di cooptazione dovrà essere inserita nel PASSOE del concorrente cooptante anche l'impresa cooptata, con relativa firma digitale. Ai fini della creazione del PASSOE, si evidenzia che l'operatore economico cooptato deve generare la propria componente del PassOE classificandosi nel ruolo di soggetto indicato dal concorrente “Impresa cooptata” (cfr. FAQ relative al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico – FVOE presenti sul sito ANAC, sezione “F-Creazione Pass Operatore Economici”, FAQ F.16).

Trattandosi di strumento necessario per l'espletamento dei controlli, qualora il PASSOE non fosse prodotto, o quello presentato non fosse conforme, sarà attivata nei confronti del concorrente la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 18, con assegnazione di un termine, **a pena di esclusione**, per la produzione o l'integrazione del PASSOE.

**A.4)** *(Per i raggruppamenti temporanei già costituiti)* **MANDATO COLLETTIVO** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

**A.5)** *(Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti<sup>12</sup> o GEIE già costituiti):*

a) **ATTO COSTITUTIVO** e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

b) **DICHIARAZIONE** in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

**A.6) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE**

<sup>12</sup>**N.B.:** quanto indicato nel punto A.5 è richiesto **solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e **non** nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alla lettera b) e c) del citato art. 45, comma 2.

DELL'ANAC di cui al precedente articolo 14 .

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA TECNICA E QUELLA ECONOMICA) NEL SISTEMA.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF/ - PDF/ A per i documenti di testo;
- PDF /A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form* on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del *form* on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

### **Articolo 18. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "DGUE", **dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE e dei restanti modelli, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

In generale si evidenzia che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché l'irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **5 giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine

perentorio a pena di **esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **Articolo 19. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA**

Il concorrente deve inserire su Start, nell'apposito spazio per l'**offerta tecnica**, i **documenti indicati nell'elaborato "Offerta economicamente più vantaggiosa- Elementi tecnici di valutazione"**, da presentarsi con i contenuti e le modalità ivi indicate, **cui si rinvia integralmente**.

In particolare, il concorrente deve inserire su Start nell'apposito spazio per l'**offerta tecnica**:

- **una Scheda concernente l'elemento C.1 "Qualità e sostenibilità architettonica, ambientale e paesaggistica del cantiere"**, eventualmente corredata da massimo 2 grafici esplicativi delle soluzioni proposte, di cui almeno un render della sistemazione complessiva;
- **una Scheda concernente l'elemento C.2 "Piano di comunicazione dell'intervento"**, eventualmente corredata da massimo 1 grafico esplicativo delle soluzioni proposte;
- **circa l'elemento quantitativo B) TEMPI DI ESECUZIONE, l'offerta dovrà essere redatta utilizzando il Modello "OT - Offerta tempi di esecuzione", in cui dovrà essere esposto:**
  - **la riduzione dei tempi di esecuzione in giorni**, in cifre; in caso fosse esposta la riduzione anche in lettere, ed in caso di discordanza tra i valori esposti in cifre ed in lettere, prevarranno i valori espressi in cifre;
  - **i giustificativi della riduzione dei tempi offerta** che dovrà obbligatoriamente riferirsi ad **almeno una delle due opzioni** indicate nel documento "*Offerta economicamente più vantaggiosa - Elementi tecnici di valutazione*";
  - **il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai propri operai** anche in riferimento alle condizioni di lavoro offerte che l'offerente dovrà specificamente dichiarare di rispettare.

**A corredo dell'offerta tempo dovrà essere prodotto il crono-programma (diagramma di GANTT) dei lavori, redatto secondo le indicazioni del documento "Offerta economicamente più vantaggiosa - Elementi tecnici di valutazione".**

Le Schede ed i restanti documenti devono avere le dimensioni massime previste dal citato documento "*Offerta economicamente più vantaggiosa: elementi tecnici di valutazione*".

Ai sensi dell'art. 95, co. 14-bis, del Codice, la stazione appaltante non può attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base di gara.

**Sarà effettuata la riparametrazione dei punteggi:** al fine di mantenere il rapporto fra il punteggio massimo dell'offerta tecnica qualitativa C (max 66 punti) ed i punteggi quantitativi A e B (offerta economica e tempi di esecuzione, max 34 punti) di cui al documento "*Offerta economicamente più vantaggiosa - Elementi tecnici di valutazione*",

l'Amministrazione procederà, in conformità a quanto previsto dalle **Linee Guida ANAC n. 2**, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "**Offerta economicamente più vantaggiosa**" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018), paragrafi III e IV, alla riparametrazione finale dei soli punteggi di cui all'elemento di valutazione C. **Si procederà alla riparametrazione attribuendo all'offerta risultata migliore per l'elemento qualitativo C il totale dei punti a disposizione (66), successivamente proporzionando a tale valore massimo il punteggio delle altre offerte.**

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura).

In particolare, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Come indicato all'art. 16 della presente lettera di invito, la mancata separazione dell'Offerta Tecnica dall'Offerta Economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno dell'Offerta Tecnica, costituirà causa di esclusione, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente.

Ai fini dell'inserimento sulla Piattaforma dell'Offerta Tecnica, sempre nell'ambito del «Passo 2» del percorso guidato di «Presentazione offerta», l'Offerente deve:

- a) produrre sulla Piattaforma la documentazione costituente l'Offerta tecnica in file formato PDF/A;
- b) deve sottoscrivere con firma digitale;
- c) comprimere in un unico file compatto in formato «.ZIP»;

- d) caricare sulla Piattaforma con il comando «carica documento».

Circa le modalità di inserimento si rinvia alle note contenute in calce al precedente articolo 17.

In caso di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto, l'offerta tecnica presentata costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, che integra automaticamente la documentazione posta a base di gara incluso il Capitolato Speciale d'appalto e confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo.

#### **DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ AGLI ATTI**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53 del Codice, il concorrente ha l'obbligo di evidenziare le parti dell'offerta tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento); a tal fine, dovrà rendere **motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta**. In mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreto tecnico o commerciale, come pure in mancanza della relativa motivazione, l'offerta sarà da intendere come interamente accessibile.

Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006 ss.mm.. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del partecipante ai sensi del citato art. 53 del Codice, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006.

#### **Articolo 20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

Per presentare l'offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico, con l'indicazione di numero tre decimali, sull'**importo soggetto a ribasso d'asta di € 4.609.947,48**, il soggetto concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il *form* on-line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica".

L'offerta economica, quindi, dovrà contenere **a pena di esclusione**:

- 1) il prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre, IVA esclusa;
- 2) il ribasso percentuale offerto** da applicare sull'importo a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
- 3) i costi aziendali dell'offerente** stimati concernenti **l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
- 4) i costi della manodopera dell'offerente**, in cifre, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento.

Si precisa che:

- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, che essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli a pena di **esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'appositi "*form online*". L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti all'impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

- quanto ai **costi della manodopera** indicati dall'offerente, che essi non dovranno essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice. La stazione appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera siano inferiori a quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all'offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Ove fosse confermato che i costi della manodopera dell'offerente siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l'offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere inserito a sistema copia della relativa procura).

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

**Al ribasso percentuale offerto sarà attribuito il punteggio calcolato secondo quanto previsto per l'elemento A) Offerta Economica dal documento "Offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi tecnici di valutazione".**

#### **Articolo 21. SEDUTE DI GARA**

**La prima seduta della presente gara avrà luogo il giorno 24/07/2023, alle ore 09:00**, salvo impedimenti, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica START e si svolgerà mediante videoconferenza (a mezzo Microsoft Teams).

Ciascun offerente sarà invitato a partecipare, previo invito alla e.mail di profilazione risultante dalla Piattaforma di Start.

Qualora il concorrente destinatario dell'invito ritenesse di indicare, in via sostitutiva o aggiuntiva, altro soggetto, dovrà comunicare il nominativo da invitare e la sua e.mail nell'Area "Comunicazioni" di START, **entro e non oltre le ore 8:30 del giorno 24/07/2023**; in tale ultimo caso l'invito sarà inoltrato alla e.mail indicata in tale comunicazione.

Nel corso della seduta, come esplicitato nel successivo articolo 22, sarà fra l'altro verificata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, ed il provvedimento che all'esito di tale verifica dispone le ammissioni/esclusioni, ai sensi del comma 2 bis, dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà comunicato via pec a tutti i partecipanti e pubblicato sul profilo del committente.

## **Articolo 22. SVOLGIMENTO DELLA GARA**

Nella prima seduta, il soggetto deputato, ai sensi dell'art. 37 del regolamento comunale generale per l'attività contrattuale, all'espletamento della gara, procederà ad accedere all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema. In particolare, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procederà:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate rispetto a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- b) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio e il consorziato;
- d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- e) a verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, procedendo all'**esclusione** dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- f) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice, all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
- g) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 18;
- i) a redigere apposito/i verbale/i relativo alle attività svolte;
- l) ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità per consentire l'accesso dell'offerta tecnica alla commissione giudicatrice: l'offerta tecnica resterà segreta, chiusa e bloccata a Sistema fino alla seduta pubblica successiva all'adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti. Il Presidente della Commissione Giudicatrice è abilitato ad accedere con specifiche credenziali all'area riservata della procedura di gara sul Sistema Telematico stesso.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

I provvedimenti di ammissione e di esclusione saranno comunicati mediante pec ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all'art. 76 comma 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri; inoltre, l'esito della gara sarà

disponibile, successivamente all'aggiudicazione, all'indirizzo <http://affidamenti.comune.fi.it/>.

### **Articolo 23. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### **Articolo 24. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Dopo l'adozione del provvedimento che dispone le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell'art. 76 del Codice, verrà convocata la seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche.

Le sedute di gara relative all'apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione giudicatrice e sono verbalizzate.

La Commissione giudicatrice procederà tramite il sistema telematico a:

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e verificarne la regolarità formale e la consistenza;
- all'esame e valutazione delle offerte tecniche;
- all'eventuale esclusione delle offerte tecniche irregolari dalla valutazione con conseguente comunicazione alla Stazione appaltante per l'adozione del provvedimento di esclusione.

La Commissione giudicatrice procederà, in **seduta pubblica**, all'apertura delle Buste dell'**offerta tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti.

La Commissione giudicatrice in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procederà, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**offerta tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici ed all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al documento "*Offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi tecnici di valutazione*".

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle offerte tecniche, procederà:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna offerta tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi secondo quanto indicato nel documento "*Offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi tecnici di valutazione*";
- b) alla riparametrazione, come indicato all'articolo 19 e nel citato elaborato "*Offerta economicamente più vantaggiosa-Elementi tecnici di valutazione*".

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in apposita seduta pubblica alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto

delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle offerte economiche, verificandone la regolarità formale.

La Commissione Giudicatrice approverà sul sistema telematico, a seguito dell'esito della valutazione dell'offerta economica, la documentazione economica al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara. A seguito di ciò la Commissione Giudicatrice darà lettura della graduatoria provvisoria.

Come indicato nell'elaborato "*Offerta economicamente più vantaggiosa-Elementi tecnici di valutazione*", nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano il maggior punteggio e lo stesso punteggio complessivo, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del RD n. 827 del 1924. Pertanto sarà richiesto di migliorare l'offerta sia tecnica che economica agli offerenti con pari punteggio complessivo, se presenti in seduta pubblica, concedendo un termine di 30 minuti per presentare l'offerta migliorativa. In tale caso la Commissione Giudicatrice procederà al ricalcolo dei punteggi come previsto nel citato documento "*Offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi tecnici di valutazione*" assumendo per i singoli offerenti invitati alla miglioria dell'offerta il nuovo valore offerto o, in assenza di risposta a tale richiesta entro il termine stabilito, quello presentato inizialmente in sede di prima offerta. Ove i concorrenti che abbiano presentato le medesime offerte con pari maggior punteggio complessivo non siano presenti alla seduta pubblica o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nel criterio C. Se anche in tale eventualità sia mantenuta la parità si prenderà in considerazione l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella scheda C.1. Nel caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica all'individuazione dell'aggiudicatario.

La Commissione Giudicatrice:

- se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell'art. 97 co. 3 del Codice, formula la proposta di aggiudicazione;
- se la migliore offerta è anomala, trasmette l'offerta alla Stazione Appaltante che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 25.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvederà a comunicare, tempestivamente alla Stazione Appaltante - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76 co. 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 co. 3, del Codice;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 co. 4 del Codice.

#### **Articolo 25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile Unico del procedimento richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. Il Responsabile Unico del procedimento per la verifica di cui all'art. 97 co. 5, lettera d) del Codice richiederà al concorrente le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato nell'offerta economica, non modificabile, che dovranno contenere almeno l'indicazione, in relazione ad ogni singola prestazione, le risorse impiegate, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento contrattuale, il tempo impiegato di ciascuna risorsa, il costo complessivo del lavoro per ogni singola prestazione evidenziando l'importo relativo alla retribuzione complessiva e quello relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali (compreso T.F.R. ed altro).

A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile Unico del procedimento, con il supporto eventuale della Commissione Giudicatrice, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La stazione appaltante escluderà, ai sensi degli articoli 59 co. 3 lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo.

#### **Articolo 26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, ai sensi degli artt. 32, comma 5, del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida.

L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta presentata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. Unitamente alla comunicazione di aggiudicazione saranno trasmessi i verbali di gara, mentre sul profilo del committente sarà pubblicato solo l'elenco dei verbali, conformemente alla delibera ANAC n. 1310/2016.

L'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione, all'indirizzo <https://affidamenti.comune.fi.it/node/11732>.

#### **Articolo 27. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tale verifica

avverrà attraverso l'utilizzo del Servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico .

I controlli verranno effettuati sul concorrente e, in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, sull'impresa consorziata indicata come esecutrice, sull'eventuale cooptata.

Ai fini della comprova del rispetto delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. clausola di pantouflage), al miglior offerente sarà richiesto di produrre l'elenco dei dipendenti e consulenti nei tre anni antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, nei suoi confronti alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

### **Articolo 28. CONTROLLI ANTIMAFIA**

La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui all'art. 3 del D.L. 76/2020 (cd. D.L. semplificazioni).

Il controllo antimafia verrà eseguito nel rispetto dell'*Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici* sottoscritta dal Comune di Firenze in data 10/10/2019, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016, e dell'art.3 DL 76/2020.

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

### **Articolo 29. STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi previsti al medesimo articolo, comma 10, lettera a).

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. La stipula dovrà aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita inoltre, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **Articolo 30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto sono devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

### **Articolo 31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation* - GDPR) nell'ambito della presente gara.

L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo: <https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy> ed è inclusa nella documentazione di gara inserita sulla piattaforma START.

### **Articolo 32. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni.

L'accesso potrà essere effettuato, previa richiesta scritta, al seguente indirizzo pec: [ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it](mailto:ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it).

Il Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate  
*Dott. Domenico Palladino*